



COMUNE DI OSTIGLIA

PROVINCIA DI MANTOVA

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N. 120 DEL 16.10.1992

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

DI ESTETISTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
(A. de Chirico)



IL SINDACO
(G. Bortatti)



COMUNE DI OSTIGLIA

PROVINCIA DI MANTOVA

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina in tutto il territorio comunale l'attività di estetista, sia essa esercitata da imprese individuali o sia in forma societaria di persone o di capitale e svolta in luogo pubblico e privato, anche a titolo gratuito, secondo quanto stabilito dalla L.R. 15.09.89, n. 48 e dalla legge 04.01.90, n. 1, nonché, ove applicabili e compatibili, dalle norme di cui alla legge 14.02.63, n. 161, modificata dalla legge 23.12.70, n. 1142 ed integrata dalla legge 29.10.84, n. 735.

L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Tale attività e l'uso dei prodotti definiti in base alle direttive CEE e alla L.R. 713 dell'11.10.86, delle apparecchiature in essa consentite sono regolate dalla legge 1/90.

Nel caso in cui tale attività venga svolta in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani o a domicilio degli stessi, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al primo comma del presente regolamento.

Non sono soggette al presente regolamento le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi proprie delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con

IL SEGRETARIO CAPO
(Dr. Angela de' Cingico)





COMUNE DI OSTIGLIA

PROVINCIA DI MANTOVA

R.D. 27.07.1934, n. 1265, e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 2 - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO

Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di estetista deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco, previo parere della competente commissione comunale prevista dal successivo art. 7.

Non è consentito lo svolgimento dell'attività di estetista in forma ambulante, salvo che la stessa sia esercitata a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, spettacolo o persone ammalate, immobilizzate o handicappate, ovunque esse residenti, da titolari collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzati ad operare in sede fissa, come previsto dal presente regolamento.

IL SEGRETARIO CAPO
(Dr. Angelo Di Ciano)

ART. 3 - CONTENUTI DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati.

L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere o parrucchiere nella stessa sede sede compatibilmente con la disponibilità prevista dal successivo art. 20, purchè per ogni specifica attività il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esista un socio lavorante provvisto della relativa qualificazione professionale.

I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere o parrucchiere.





COMUNE DI OSTIGLIA

PROVINCIA DI MANTOVA

ART. 4 - REQUISITI

L'autorizzazione viene concessa previo accertamento del possesso da parte dell'impresa richiedente dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'Albo Imprese Artigiane se trattasi di ditta individuale o di impresa societaria avente i requisiti previsti dalla legge 08.08.1985, n. 443; iscrizione al Registro ditte della Camera di Commercio nel caso di società non artigiane;
- b) idoneità sanitaria del personale addetto, ivi compreso il titolare, ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature;
- d) qualificazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoratori o del direttore dell'azienda, conseguita ai sensi dell'art. 2 della legge 23.12.1970 n. 1142, dell'art. 4 della L.R. n. 48 del 15.09.1989 e dell'art. 3 della legge 04.01.1990 n. 1.

IL SEGRETARIO CAPO
(Dr. Angelo de Chirico)

ART. 5 - TIPOLOGIA DELLE AUTORIZZAZIONI

Nel caso di società non artigiane, deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. Il direttore dovrà essere in possesso della "qualificazione professionale" relativa all'autorizzazione richiesta. I soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale.



ART. 6 - ATTIVITA' SVOLTE NEL DOMICILIO

L'attività di cui all'art. 1 può essere svolta



COMUNE DI OSTIGLIA

PROVINCIA DI MANTOVA

anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti a civile abitazione, abbiano un'idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.

ART. 7 - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

La Commissione consultiva comunale, prevista dall'art. 2/bis della legge 14.02.1963, n. 161, come modificata dalla legge 23.12.1970 n. 1142, è nominata dall'Amministrazione Comunale sulla base delle norme statutarie.

La Commissione consultiva presieduta dal Sindaco o da un suo delegato è così composta:

- a) da tre rappresentanti della categoria artigiana operante nel territorio comunale, proposti dalle Associazioni territoriali dell'artigianato aderenti alle Confederazioni nazionali e firmatarie dei CCNL;
- b) da tre rappresentanti dei lavoratori nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;
- c) dal responsabile del settore igiene pubblica dell'U.S.L. o da un suo delegato;
- d) dal Comandante dei vigili urbani o da un suo delegato;
- e) da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune.

ART. 8 - COMPITI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

La Commissione consultiva comunale esprime pareri obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi:

IL SEGRETARIO CAPO
(Dr. Angelo C. Chirico)





COMUNE DI OSTIGLIA

PROVINCIA DI MANTOVA

- a) domande di nuove autorizzazioni;
- b) domande di trasferimento dei laboratori esistenti in altra zona;
- c) domande di modifica o di aggiunta di una nuova tipologia in un laboratorio preesistente;
- d) sospensioni dell'attività per più di sei mesi nell'arco dell'anno solare;
- e) revoca dell'autorizzazione nei casi previsti dai successivi articoli;
- f) domande di subingresso in un'attività preesistente se vengono richieste modificazioni all'autorizzazione;
- g) segnalazioni di esercizio abusivo delle attività di cui all'art. 1.

La Commissione dovrà essere sentita nel caso di modifica o revisione del presente regolamento.

Il Presidente potrà sottoporre all'esame della Commissione quegli argomenti che l'Amministrazione comunale ritenesse utili per una corretta gestione dello specifico comparto.

Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'Ufficio Protocollo del Comune. Nel caso in cui la domanda fosse presentata incompleta, si considererà valida la data di presentazione del documento che successivamente la completerà.

ART. 9 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti convocati per iscritto 7 giorni prima della riunione. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Funge da Segretario della Commissione un

IL SEGRETARIO CAPO
(Dr. Angelo Chirico)





COMUNE DI OSTIGLIA

PROVINCIA DI MANTOVA

impiegato comunale designato dal Sindaco.

In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno o più rappresentanti di cui alle lettere a), b), e), del precedente art. 7, il Comune provvede alla sostituzione. La designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione.

ART. 10 - RICORSI

Il provvedimento del Sindaco di rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro il provvedimento del Sindaco che rifiuta l'autorizzazione o ne dispone la revoca è ammesso ricorso secondo le disposizioni delle leggi vigenti.

IL SEGRETARIO CAPO
(Dr. Angelo de Ghinco)

CAPO II

NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE



ART. 11 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

La domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista va presentata su carta legale al Sindaco e deve contenere i seguenti requisiti essenziali:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
- b) denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;



COMUNE DI OSTIGLIA

PROVINCIA DI MANTOVA

- c) precisa ubicazione del locale o dei locali ove esercitare l'attività;
- d) data in cui si presume di iniziare l'attività.

Alla domanda dovranno essere allegati al momento della presentazione i seguenti documenti:

- a) certificato di residenza;
- b) planimetria dei locali in scala 1/50 dove si intende esercitare l'attività, corredata di relazione tecnica contenente indicazioni dettagliate su destinazione d'uso, dimensioni ed altezza di ciascun locale, dimensioni delle superfici illuminanti e rapporto di aeroilluminazione, modalità di approvvigionamento idrico e modo di allontanamento e recapito finali degli scarichi;
- c) certificazione della qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei Soci o del Direttore nel caso di società non artigiana;
- d) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società depositato alla cancelleria del tribunale o dell'atto costitutivo di s.d.f. depositato all'ufficio del registro.

IL SEGRETARIO CAPO
(Dr. Angelo de Christico)

Nel caso di società artigiana ai sensi della Legge 08.08.1985, n. 443, deve essere indicato il socio o i soci in possesso della "qualifica professionale" relativa all'autorizzazione richiesta.

ART. 12 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione di cui all'art. 5 è rilasciata con provvedimento del Sindaco, sentita la Commissione di cui al precedente art. 7 entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

L'autorizzazione per l'attività di estetista deve





COMUNE DI OSTIGLIA

PROVINCIA DI MANTOVA

essere corredata da un atto notorio sostitutivo in cui si dichiarerà che le apparecchiature utilizzate sono conformi alla legge 1/90.

L'autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari od agenti della forza pubblica o di quelli preposti al controllo sanitario.

Coloro che esercitano l'attività, ai sensi dell'art. 2, comma 2, presso Enti, Istituti, Associazioni o, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con se' l'autorizzazione o copia di essa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Della decisione del Sindaco viene data comunicazione all'interessato a mezzo di messo comunale.

Dal rilascio dell'autorizzazione, il Sindaco provvede ad informare i seguenti uffici:

- a) la Commissione Provinciale per l'artigianato;
- b) la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
- c) la sede provinciale dell'INAIL;
- d) l'Ufficio Tributi del Comune;
- e) l'Ufficio Igiene Pubblica dell'U.S.L.,
- f) l'Ufficio Urbanistico del Comune per la destinazione dell'uso dei locali.

ART. 13 - INIZIO ATTIVITA'

Entro 120 giorni dall'inizio di attività dovrà essere prodotto il certificato di iscrizione all'Albo Imprese Artigiane o Registro delle Ditte per le imprese non artigiane.

IL SEGRETARIO CAPO
(Dr. Angela de Chirico)





COMUNE DI OSTIGLIA

PROVINCIA DI MANTOVA

ART. 14 - MODIFICHE

Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto autorizzato inizialmente dovrà essere preventivamente autorizzata dal Sindaco sentito il responsabile sanitario del settore igiene pubblica dell'U.S.L.

ART. 15

CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' O MODIFICAZIONE DELLA TITOLARITA' DELL'IMPRESA

Entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve consegnare al competente Ufficio comunale l'autorizzazione che comunque dopo tale termine è da intendersi revocata per decadenza.

Nel caso in cui il richiedente, in possesso della qualificazione professionale succeda ad una attività esistente e regolarmente autorizzata, questi potrà ottenere dal Sindaco una nuova autorizzazione purchè alleggi alla domanda di cui all'art. 11 copia del contratto di cessione d'azienda.

In caso di morte o di invalidità permanente del titolare dell'autorizzazione, il coniuge e i figli potranno trasferire ugualmente l'autorizzazione come previsto dal precedente comma.

In caso di decesso del titolare, gli aventi diritto indicati nel III comma dell'art. 5 della legge 08.08.1985, n. 443, possono essere titolari dell'autorizzazione per il periodo previsto in detto articolo senza l'accertamento della qualificazione professionale, purchè l'attività venga svolta da personale qualificato.

Decorso il citato periodo l'autorizzazione potrà essere revocata, salvo che uno dei legittimi eredi non

IL SEGRETARIO CAPO

(Dr. Angelo de Cisterna)





COMUNE DI OSTIGLIA

PROVINCIA DI MANTOVA

comprovi di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3 della Legge 1/90.

ART. 16 - TRASFERIMENTO DELLA SEDE

Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in un'altra località del territorio comunale dovranno presentare domanda al Sindaco osservando le norme del presente Regolamento.

CAPO III: NORME IGIENICO-SANITARIE

ART. 17 - REQUISITI IGIENICO-SANITARI

"I locali oltre ad essere strutturalmente regolamentari (altezza minima di metri 2,70) ed adeguatamente ventilati ed illuminati (rapporto di aeroilluminazione di almeno 1/8) devono avere:

- a) una superficie di almeno mq. 5 per ogni posto di lavoro con un minimo di mq. 15 per il primo posto;
- b) pavimento superficie unita e lavabile, pareti di materiale liscio o facilmente lavabile fino ad un'altezza di m. 2 del pavimento; il pavimento dovrà avere una bocca di scarico con sifone;
- c) lavabi fissi con acqua corrente potabile;
- d) arredamento di facile pulizia;
- e) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente in appositi armadietti.

Inoltre devono essere disponibili:

- 1) l'attrezzatura necessaria per la disinfezione degli arnesi di lavoro, da attuarsi mediante immersione in

IL SEGRETARIO CAPO
(Dr. Angela de Chirico)





COMUNE DI OSTIGLIA

PROVINCIA DI MANTOVA

alcool iodato al 2% od altro procedimento ritenuto idoneo dal Responsabile del Servizio n. 1;

- 2) appositi recipienti chiusi e distinti per la biancheria usata e per i rifiuti.

I locali dove si svolge l'attività di estetista devono avere almeno una latrina d'uso esclusivo dell'esercizio, (altezza minima di metri 2,40) accessibile all'interno e servita da regolamentare antilatrina con lavabo. Per l'attrezzatura e la rubinetteria, valgono le norme di cui al D.P.R. 327/80 (dotazione di acqua corrente in quantità sufficiente, di vaso a caduta di acqua, di lavabo con erogazione a comando non manuale, con distributori di sapone liquido od in polvere e con asciugamani non riutilizzabili da cestinare dopo l'uso).

Quando l'attività viene svolta in ambiente privato, i locali devono avere i medesimi requisiti.

Chiunque eserciti l'attività di estetista deve munirsi di libretto di idoneità sanitaria, rilasciato dal responsabile del Servizio n. 1, che dovrà essere rinnovato annualmente.

Durante il lavoro deve indossare una sopravveste pulita e lavarsi le mani prima di ogni servizio".

IL SEGRETARIO CAPO
(Dr. Angela de Cistrico)



CAPD IV: ORARI E TARIFFE

ART. 18 - ORARI

Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali vanno stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentite le Organizzazioni sindacali di categoria.

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.



COMUNE DI OSTIGLIA

PROVINCIA DI MANTOVA

E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

Le Organizzazioni sindacali di categoria indicheranno al Sindaco gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi per i periodi concomitanti le Festività e quelli feriali in zone turistiche.

ART. 19 - TARIFFE

Il titolare dell'esercizio dovrà esporre le proprie tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio stesso.

IL SEGRETARIO CAPO
(Dr. Angelo De Chirico)

CAPO V: DISTANZE

ART. 20 - DISTANZE TRA ESERCIZI

L'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di un esercizio viene rilasciata tenuto conto di:

- a) distanza minima tra esercizi di estetista ml. 50,
- ~~b) in rapporto alla densità della popolazione residente e~~
- ~~fluttuante con coefficiente di 1 a 800 abitanti.~~

Q. A
Co. Re. Co.
n. 13660/49

Per le autorizzazioni all'esercizio di attività plurime le distanze devono essere riferite ai parametri previsti le singole attività oggetto di autorizzazione.

La misurazione delle distanze fra gli esercizi dovrà effettuarsi dalle mezzerie degli ingressi più vicini, anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve; l'attraversamento delle strade verrà effettuato ad angolo retto, non seguendo necessariamente un attraversamento





COMUNE DI OSTIGLIA

PROVINCIA DI MANTOVA

pedonale. In caso di dubbio fra i diversi sistemi di misurazione verrà tenuta valida la distanza minore.

CAPO VI: CONTROLLI E SANZIONI

ART. 21 - CONTROLLI

Gli agenti di Polizia Municipale e della Forza Pubblica, incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente Regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette.

ART. 22 - SANZIONI

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscano un reato contemplato dal codice penale o dal altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e soggette alle sanzioni previste dall'art. 106 del T.U. della legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, nonché ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 23 - ABUSIVISMO

Il Sindaco ordina in via immediata la cessazione dell'attività quando questa sia esercitata senza autorizzazione.

Decorsi 10 giorni dall'ordinanza, qualora la stessa non venga eseguita, il Sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria.

Nel caso di esercizio abusivo dell'attività

IL SEGRETARIO CAPO
(Dr. Angela de Gennaro)





COMUNE DI OSTIGLIA

PROVINCIA DI MANTOVA

prevista dal presente Regolamento, le sanzioni amministrative sono regolamentate dalla normativa vigente.

ART. 24

SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione comunale per l'esercizio di estetista può essere sospesa per violazione delle disposizioni vigenti in materia.

La revoca dell'autorizzazione è disposta, qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio. La medesima sarà dichiarata decaduta qualora il titolare non dia inizio all'attività entro 3 mesi dalla conseguita autorizzazione o l'abbia sospesa per uguale periodo senza preventivo benestare dell'Autorità Comunale o non abbia presentato la documentazione richiesta entro i termini di cui al precedente art. 13.

I relativi provvedimenti sono notificati al titolare entro 60 giorni.

La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute non comporta la decadenza dell'autorizzazione.

IL SEGRETARIO CAPO
(Dr. Angelo Chirico)



CAPO VII: NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 25 - INTEGRAZIONI DELLE VECCHIE AUTORIZZAZIONI

L'assegnazione delle nuove tipologie verrà stabilita dal Sindaco, sentita la Commissione di cui al precedente art. 7.



COMUNE DI OSTIGLIA

PROVINCIA DI MANTOVA

ART. 26 - ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia previste dal Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 dell'01.07.1972 e successive modifiche.



IL SEGRETARIO CAPO
(Dr. Angelo da Chirico)



COMUNE DI OSTIGLIA

PROVINCIA DI MANTOVA

Deliberato dal Consiglio Comunale con verbale n.120 in data 16.10.1992:



IL SINDACO
(Graziella Borsatti)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(d.s.sa Angela de Chirico)

Pubblicato all'Albo Pretorio addì 27.10.1992 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(d.s.sa A. de Chirico)

Parzialmente annullato (lett. b. 1ª comma, art. 20) dalla Sezione provinciale del Comitato di Controllo come da comunicazioni nn. 13659 - 13660 del 19.11.1992.

Visto: IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE

Pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune, e cioè dal 05.12.1992 al 19.12.1992.

(1) **SENZA** opposizioni.

Dalla Residenza Municipale, addì 21.12.'92

Affisso all'albo pretorio

dal 05-12-92

al 20-12-92

Il Messo Comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto: IL SINDACO



(1) con o senza